

# Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

*Progetto*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 1° marzo 2004<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 2004<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988<sup>3</sup> concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

*Ingresso*

visto l'articolo 14 della legge del 18 marzo 1988<sup>4</sup> sulle indennità parlamentari (LI),

*Art. 3 cpv. 1 e 3 primo periodo*

<sup>1</sup> L'indennità per il vitto è di 110 franchi il giorno e quella di pernottamento di 170 franchi.

<sup>3</sup> Per le attività all'estero, l'indennità per il vitto e quella di pernottamento ammontano complessivamente a 370 franchi il giorno. ...

*Art. 6 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'indennità di percorso ammonta a 21 franchi per ogni quarto d'ora di viaggio tra il domicilio e Berna che superi la durata di un'ora e mezzo.

*Art. 7*                      Indennità di previdenza

<sup>1</sup> L'indennità di previdenza equivale annualmente al 16 % dell'importo massimo di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge del 25 giugno 1982<sup>5</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Il parlamentare finanzia tale indennità in ragione di un quarto.

<sup>2</sup> La prestazione della cassa di previdenza di cui all'articolo 7 capoverso 3 LI è versata come segue:

1    FF **2004** 1287

2    FF **2004** 1297

3    RS **171.211**

4    RS **171.21**

5    RS **831.40**

- a. se il parlamentare lascia il Parlamento prima dei 60 anni, il suo avere è trasferito all'istituto di libero passaggio da lui designato;
- b. se il parlamentare lascia il Parlamento tra i 60 e i 65 anni, il suo avere è esigibile ed è versato a titolo di capitale di vecchiaia. Se il parlamentare continua ad esercitare un'attività lucrativa, il suo avere può essere trasferito a titolo di prestazione d'uscita all'istituto di previdenza presso cui è assicurato;
- c. l'avere è versato al Parlamentare a titolo di capitale di vecchiaia dopo il compimento dei 65 anni;
- d. in caso di decesso, l'avere è versato a titolo di capitale di decesso ai beneficiari secondo l'articolo 7b capoverso 4.

<sup>3</sup> I contributi del parlamentare alla cassa di previdenza di cui all'articolo 7 capoverso 3 LI sono deducibili dal reddito sottostante alle imposte dirette federali, cantonali comunali. Le prestazioni versate dalla cassa di previdenza costituiscono un reddito imponibile della previdenza.

<sup>4</sup> Mediante tale indennità, sia la Confederazione sia il parlamentare soddisfano l'obbligo di contribuzione alla previdenza professionale per il reddito derivante dall'esercizio del mandato parlamentare.

#### *Art. 8* Malattia o infortunio all'estero

<sup>1</sup> La Confederazione conclude un'assicurazione che, in caso di malattia o di infortunio all'estero nell'ambito di un'attività parlamentare, fornisce al parlamentare almeno le prestazioni seguenti:

- a. 30 000 franchi al minimo per le spese di rimpatrio in Svizzera;
- b. 100 000 franchi al minimo per le cure mediche e l'ospedalizzazione;
- c. un anticipo di 30 000 franchi al minimo per le spese di ospedalizzazione.

<sup>2</sup> Le prestazioni dell'assicurazione di cui al capoverso 1 vengono ridotte in ragione dell'ammontare delle prestazioni fornite dall'assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni.

<sup>3</sup> Il diritto del parlamentare alle prestazioni insorge direttamente nei riguardi dell'assicurazione.

#### *Art. 10* Contributi ai gruppi parlamentari

L'ammontare di base è di 92 000 franchi e il contributo per membro di 17 000 franchi.

## II

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.